

Provincia *di* Ancona

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 137 DEL 19/10/2023

**OGGETTO: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI
NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO L'INTERESSE
PUBBLICO O L'INTEGRITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (CD
WHISTLEBLOWING) - ADEGUAMENTO DISCIPLINA DELLA TUTELA DELLA
PERSONA CHE SEGNALE VIOLAZIONI (D.LGS. N. 24/2023 E LINEE GUIDA
DELIBERAZIONE ANAC N. 311/2023)**

L'anno 2023 il giorno 19 del mese di ottobre alle ore 15:40, nella sede della Provincia, convocata nei modi di legge, si è tenuta la seduta presidenziale: il Presidente, CARNEVALI DANIELE, con la partecipazione del Segretario Generale, SAVINI MARINA, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art.37, comma 6, dello Statuto della Provincia di Ancona.

ADOTTA

il decreto di seguito riportato.

OGGETTO: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (CD WHISTLEBLOWING) - ADEGUAMENTO DISCIPLINA DELLA TUTELA DELLA PERSONA CHE SEGNALE VIOLAZIONI (D.LGS. N. 24/2023 E LINEE GUIDA DELIBERAZIONE ANAC N. 311/2023)

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla legge 7 aprile 2014, n. 56) adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 02/02/2015 e modificato con gli atti n. 2 del 28/04/2017 e n. 4 del 20/12/2022;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, che, all'art. 1, comma 51, aveva modificato il D. Lgs. n. 165 del 2001, inserendovi l'articolo 54-bis, in virtù del quale era stato introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto del whistleblower, finalizzato a favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle Pubbliche Amministrazioni;

RICHIAMATO il decreto della Presidente della Provincia di Ancona n. 233 del 01/09/2015 avente ad oggetto: “Disciplina per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)”;

VISTA la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, a cui è seguito l'adeguamento del format on line di segnalazione;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022, approvato con deliberazione ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023;

VISTO il D.lgs. del 10/03/2023 n. 24 avente ad oggetto “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle

persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, con effetto dal 15/07/2023, che prevede, tra l’altro, l’abrogazione dell’articolo 54-bis del D.lgs. n. 165/2001;

VISTA la delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 avente ad oggetto “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.”, che, tra l’altro, prevede la sostituzione delle precedenti Linee guida ANAC adottate con deliberazione n.469/2021;

DATO ATTO che con decreto presidenziale n. 45 del 30/03/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021;

DATO ATTO che alla luce della nuova normativa occorre aggiornare il format online di segnalazione d’illeciti da parte del dipendente pubblico c.d. *whistleblower*, che costituisce una delle misure generali di prevenzione della corruzione, e adottare una nuova procedura organizzativa;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 24/2023 il nuovo format online di segnalazione è stata condiviso con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) della Provincia di Ancona, e oggetto di informativa alla RSU e Organizzazioni Sindacali in data 28/09/2023 (prot. 33807/2023);

RITENUTO di dover procedere alla revoca di quanto approvato con decreto presidenziale n. 233/2015 avente ad oggetto: “Disciplina per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)”, in quanto superato dalla normativa vigente e dalle successive deliberazioni e determinazioni ANAC;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

PRESO ATTO che sulla proposta non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile, non rivestendo la proposta alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari,

economici o contabili;

VISTO che la proposta riporta il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Generale RPCT;

DECRETA

1. di adottare, per le motivazioni addotte in premessa e qui integralmente richiamate, le misure organizzative di cui all'allegato 1 al presente decreto, in materia di procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica (c.d. whistleblower). Adeguamento disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (D.lgs. n. 24/2023 e Linee guida ANAC, Deliberazione n. 311/2023);
2. di dare atto che il format online di segnalazione d'illeciti da parte del dipendente pubblico (c.d. whistleblower) è quello di cui all'allegato B al presente atto, pubblicato nell'intranet Stamira;
3. di revocare il decreto presidenziale n. 233 del 01/09/2015 avente ad oggetto "Disciplina per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)";
4. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Lampa Responsabile dell'Area Affari Generali del I Settore;
5. di pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
6. di pubblicare il presente decreto nella Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 33/2013;
7. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., attesa l'urgenza che riveste l'esecutività del presente provvedimento al fine di dare immediata attuazione alla relativa misura generale di prevenzione della corruzione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DECRETO

N. 2837/2023

OGGETTO: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (CD WHISTLEBLOWING) - ADEGUAMENTO DISCIPLINA DELLA TUTELA DELLA PERSONA CHE SEGNALE VIOLAZIONI (D.LGS. N. 24/2023 E LINEE GUIDA DELIBERAZIONE ANAC N. 311/2023)

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di decreto indicata in oggetto in ordine alla regolarità tecnica.

Ancona, 19/10/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

SAVINI MARINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
SAVINI MARINA

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
CARNEVALI DANIELE

Classificazione 01.01.02
Fascicolo 2018/33

Decreto del Presidente n. del

Norme tecnico – organizzative per la tutela del segnalante illeciti (D.lgs. n. 24 del 10/03/2023)

Definizioni:

- ***whistleblowing***: sistema di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica tramite apposite procedure per la loro presentazione e gestione;
- ***whistleblower*** (persona segnalante - art. 2, comma 1, lett. g) d.lgs. n. 24/2023): la persona fisica che effettua la segnalazione di violazioni tipizzate dal decreto e acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- ***contesto lavorativo*** (art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 24/2023): le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, d.lgs. n. 24/2023 attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- ***persona coinvolta*** (art. 2, comma 1, lett. l) d.lgs. n. 24/2023): la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- ***facilitatore***: la persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- ***PIAO***: Piano Integrato di Attività e Organizzazione;
- ***RPCT***: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; è il soggetto a cui è affidata, nel settore pubblico, la gestione dei canali interni di segnalazione, di norma il Segretario Generale;
- ***custode dell'identità del segnalante***: soggetto individuato dall'Amministrazione che su esplicita e motivata richiesta, consente al RPCT di accedere all'identità del segnalante;
- ***decreto legislativo del 10/03/2023 n. 24***: Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

INDICE

<i>Norme tecnico – organizzative per la tutela del segnalante illeciti (D.lgs. n. 24 del 10/03/2023)</i>	3
<i>Art. 1. Ambito soggettivo</i>	3
<i>Art. 2. Ambito oggettivo</i>	3
<i>Art. 3 Canali attraverso cui può essere trasmessa la segnalazione</i>	4
<i>Art. 4 La segnalazione</i>	4
<i>Art.5 Segnalazioni anonime</i>	5
<i>Art. 6 Tutela dell'autore delle segnalazioni. Tutela della riservatezza</i>	5
<i>Art. 7 La gestione delle segnalazioni tramite i canali interni</i>	6
<i>Art. 8 La procedura di gestione delle segnalazioni</i>	7
<i>Art. 9 Gestione della segnalazione. Archiviazione della segnalazione inammissibile</i>	8
<i>Art. 10 – Esito dell'istruttoria e comunicazione al segnalante</i>	8
<i>Art. 11 La responsabilità del segnalante</i>	8
<i>Art. 12 Disposizioni finali e clausola di rinvio</i>	9

Norme tecnico – organizzative per la tutela del segnalante illeciti (D.lgs. n. 24 del 10/03/2023)

Art. 1. Ambito soggettivo

1. Possono inviare le segnalazioni e beneficiare delle misure di protezione previste dal d.lgs. n. 24/2023 tutti i soggetti indicati dall'art. 3, comma 3, del citato decreto che, nell'ambito del contesto lavorativo della Provincia di Ancona, vengano a conoscenza di violazioni, o presunte tali, afferenti all'Ente medesimo e decidano di segnalarle o denunciarle alle autorità competenti o divulgarle.
2. L'art. 3, comma 4, specifica poi che la tutela delle persone segnalanti sopra individuate si applica anche nei seguenti casi:
 - a) quando il rapporto giuridico che qualifica il segnalante e lo lega al Provincia di Ancona non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - b) durante il periodo di prova;
 - c) successivamente allo scioglimento del rapporto se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
3. Risultano destinatari di tali misure anche i soggetti indicati al comma 5 dell'art. 3 del d.lgs. n. 24/2023. Tale estensione prevede la protezione, tra gli altri, dei cosiddetti facilitatori, ovvero coloro che, operanti nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, lo coadiuvano nel processo di segnalazione.

Art. 2. Ambito oggettivo

1. Possono essere oggetto di segnalazione violazioni (comportamenti, atti od omissioni) o informazioni sulle violazioni (commesse o che potrebbero essere commesse) di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo all'interno della Provincia di Ancona. Ciò che rileva è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e l'Ente nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o passate.
2. Le violazioni segnalabili sono solo quelle tipizzate all'art. 2 del d.lgs. n. 24/2023.
3. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti (anche fondati sospetti), comprese le informazioni che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.
4. Non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.
5. Inoltre, non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

Art. 3 Canali attraverso cui può essere trasmessa la segnalazione

1. I soggetti individuati all'art.1 che vengano a conoscenza, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, di violazioni o di informazioni sulle violazioni (come sopra definite) hanno a disposizione diversi canali al fine di segnalarle.
2. La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del segnalante, in quanto l'art. 6 del d.lgs. n. 24/2023 incentiva innanzitutto l'utilizzo dei canali interni e, solo al ricorre di determinate condizioni, rende possibile effettuare una segnalazione esterna.
3. È rimessa alla discrezione del segnalante la scelta relativa al canale di segnalazione interno da utilizzare. In particolare, egli può fruire:
 - a. della piattaforma informatica reperibile nell'intranet provinciale *Stamira*;
 - b. della possibilità di trasmettere una segnalazione cartacea (consegnandola personalmente al RPCT o facendola pervenire allo stesso tramite posta) o una mail (indirizzata esclusivamente al RPCT) all'indirizzo whistleblower@provincia.ancona.it;
 - c. della possibilità di richiedere un incontro diretto con il RPCT.
4. I canali qui elencati sono stati predisposti all'interno della Provincia di Ancona al fine di garantire le tutele previste dal decreto a protezione del segnalante e delle informazioni da questi rese in fase di segnalazione. In particolare, la piattaforma informatica permette di separare dalla narrazione dei fatti i dati relativi all'identità del segnalante. Questi ultimi sono conservati dal custode delle identità, che potrà essere messa a disposizione del RPCT solo a seguito di sua motivata richiesta.
5. Le segnalazioni interne presentate a un soggetto diverso dal RPCT, devono essere trasmesse a quest'ultimo, entro sette giorni dal loro ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante. Si evidenzia tuttavia che, per una loro più corretta gestione, è necessario che sia indicato chiaramente nell'oggetto, a cura del segnalante, che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.
6. Se non può o non vuole effettuare la segnalazione attraverso uno dei canali interni, il segnalante può decidere di:
 - a. effettuare una segnalazione esterna ad ANAC ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 24/2023 e al ricorrere dei requisiti richiesti dall'art. 6 d.lgs. n. 24/2023;
 - b. divulgare pubblicamente la segnalazione ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 24/2023;
 - c. se del caso, denunciare l'accaduto all'autorità giudiziaria o contabile.
7. Le condizioni richieste dal menzionato art. 6 per il ricorso alla segnalazione esterna da parte del segnalante, in particolare, sono le seguenti:
 - a. il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
 - b. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
 - c. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - d. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Art. 4 La segnalazione

1. La segnalazione deve essere il più chiara e circostanziata possibile e offrire il maggior numero di elementi fattuali idonei a consentire al RPCT di effettuare le dovute verifiche e valutazioni. In particolare, è necessario che la segnalazione contenga i seguenti

elementi:

- a. la compiuta descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
 - b. le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto si è verificato;
 - c. gli elementi identificativi (preferibilmente, le generalità) del soggetto cui attribuire il fatto segnalato;
 - d. l'indicazione del rapporto intercorrente tra il segnalante e la Provincia di Ancona all'epoca del fatto segnalato.
2. Può essere inoltre utile indicare le generalità dei soggetti che possono riferire sul fatto, ovvero il settore o l'area ai quali può essere riferito il fatto nonché allegare i documenti a sostegno dell'ipotesi di violazione e ogni altra informazione idonea a fornire riscontro circa la fondatezza dei fatti segnalati.

Art.5 Segnalazioni anonime

1. Si considerano anonime le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante.
2. La Provincia di Ancona prende in considerazione le segnalazioni anonime nonché quelle che provengono da soggetti estranei all'Amministrazione (ad esempio, cittadini, organizzazioni), a condizione però che queste siano adeguatamente circostanziate. Il trattamento delle suddette segnalazioni avviene in ogni caso attraverso canali distinti da quelli predisposti per le segnalazioni oggetto della presente disciplina organizzativa.
3. Se la persona segnalante viene successivamente identificata e subisce ritorsioni a causa della segnalazione anonima, alla medesima si applicheranno le misure di protezione per le ritorsioni previste dal d.lgs. n. 24/2023.
4. Le segnalazioni anonime, ove ricevute dall'Amministrazione tramite i canali interni, se adeguatamente circostanziate, saranno registrate e conservate insieme alla relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione delle stesse.

Art. 6 Tutela dell'autore delle segnalazioni. Tutela della riservatezza

1. La riservatezza sull'identità della persona segnalante (e su qualsiasi altra informazione o documentazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità) viene tutelata prevedendo che la stessa possa essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, solo con il consenso espresso della persona segnalante (art. 12, comma 2, d.lgs. n. 24/2023).
2. La riservatezza del segnalante è garantita anche in ambito giurisdizionale e disciplinare (art. 12, commi 3, 4 e 5, d.lgs. n. 24/2023):
 - a. nell'ambito del procedimento penale, durante le indagini preliminari, nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.;
 - b. nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, sino alla chiusura della fase istruttoria;

- c. nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
3. Il comma 6 del medesimo art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 prevede, inoltre, che per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, è necessaria anche una previa comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione, nei seguenti casi:
 - a. nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
 - b. nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
 4. La tutela della riservatezza va garantita anche al facilitatore che assiste il segnalante e a soggetti diversi dal segnalante menzionati o coinvolti nella segnalazione, quali il soggetto segnalato e persone indicate come testimoni, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie, salvo il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla Corte dei Conti.
 5. Nelle procedure di segnalazione interna la persona segnalata può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
 6. Corollari della tutela della riservatezza sull'identità del segnalante sono:
 - a. previsione di procedure per il trattamento delle segnalazioni mediante sistemi di gestione informatizzata delle stesse con ricorso a strumenti di crittografia;
 - b. garanzia di riservatezza sull'identità del segnalante durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione;
 - c. l'onere di oscuramento dei dati personali relativi al segnalante ma anche di quelli la cui identità deve rimanere riservata ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti non autorizzati al trattamento debbano essere messi a conoscenza della segnalazione;
 - d. la sottrazione della segnalazione e della documentazione a essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 (art. 12, comma 8, d.lgs. n. 24/2023);
 - e. l'impossibilità per il soggetto segnalato e per le persone menzionate nella segnalazione di risalire all'identità del segnalante tramite richiesta al titolare del trattamento e reclamo al Garante della Privacy come prevedono gli artt. 15 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 7 La gestione delle segnalazioni tramite i canali interni

1. Conformemente alla previsione normativa, la Provincia di Ancona, la quale riveste il

ruolo di Titolare del trattamento, ha predisposto diversi canali interni di segnalazione. La scelta circa quello da utilizzare è rimessa al soggetto segnalante.

2. La figura chiave nella gestione delle segnalazioni è quella del RPCT, al quale compete la gestione dei canali di segnalazione interna ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 24/2023. Questi, oltre ad essere destinatario delle segnalazioni, deve porre in essere gli atti necessari a una prima attività di verifica e di analisi di quanto ricevuto.
3. L'unico soggetto legittimato, per legge, a trattare i dati personali del segnalante e a conoscerne, eventualmente, l'identità è il RPCT stesso. Qualora se ne presenti la necessità e il segnalante abbia prestato il consenso, il RPCT, nei casi previsti all'art. 3, potrà richiedere ad un'altra figura previamente individuata, il Custode dell'identità, l'identità del segnalante. L'identità del segnalante non è nota al Custode.
4. Il Custode dell'identità è espressamente autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Reg. UE 2016/679 in combinato disposto con l'art. 2 quaterdecies, comma 2 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Nel documento di autorizzazione, in particolare, sono fornite indicazioni ed istruzioni operative precise e funzionali al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, del principio di accountability ("responsabilizzazione" ai sensi dell'art. 5, par. 2 del Reg. UE 2016/679).
5. Il compito del RPCT non si estende in alcun caso all'accertamento di responsabilità individuali né allo svolgimento di controlli, di legittimità o di merito, prodromici a tale accertamento; a questi è demandato unicamente lo svolgimento dell'attività istruttoria necessaria a stabilire l'eventuale sussistenza di un sospetto di fondatezza circa la violazione segnalata. In particolare, gli è richiesto di operare un giudizio sommario in ordine alla verosimiglianza della violazione segnalata. In tal caso, egli procede alla trasmissione degli atti all'Autorità competente.

Art. 8 La procedura di gestione delle segnalazioni

1. La presente procedura si riferisce all'iter che le segnalazioni seguono quando viene azionato uno dei canali interni. Gli scambi tra RPCT e whistleblower avvengono con modalità che dipendono dalla tipologia di canale attivato. Le modalità di trasmissione dell'input variano a seconda del canale scelto.
2. Il segnalante accede alla piattaforma whistleblowing predisposta dalla Provincia di Ancona tramite la intranet aziendale *Stamira*.
3. Il segnalante, a questo punto, compila un form distinto in due parti: la prima parte riguarda i dati personali del segnalante, la seconda il contenuto della segnalazione. Quest'ultimo potrà visionato esclusivamente dal RPCT della Provincia di Ancona. I dati personali verranno separati dal contenuto della segnalazione e saranno conservati da una apposita figura, il Custode dell'identità.
4. All'interno della piattaforma informatica, dopo l'inserimento dei dati personali da parte del segnalante, è previsto, all'interno di un campo obbligatorio, un flag finalizzato ad ottenere la dichiarazione di presa visione dell'informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679. A ogni segnalazione viene attribuito un codice univoco con registrazione di data e ora di ricezione. Il segnalante, all'atto di invio della segnalazione, riceve una comunicazione al proprio indirizzo mail, se indicato nel form.
5. Il segnalante inoltra la propria segnalazione anche tramite mail all'indirizzo whistleblower@provincia.ancona.it o posta ordinaria. In quest'ultimo caso, la segnalazione cartacea dovrà pervenire al RPCT in busta chiusa recante la dicitura "riservata personale" o, in alternativa, "whistleblowing", per evitare che la stessa sia trattata come segnalazione ordinaria. Una seconda busta, invece, opportunamente

sigillata, dovrà contenere i dati del segnalante. Nel caso in cui questi decida di inviare la segnalazione tramite mail, questa va indirizzata esclusivamente al RPCT e non vi è modo di separare i dati personali del segnalante, che andranno indicati all'interno della medesima mail, salva l'ipotesi di trasmissione di una segnalazione anonima, con le eventuali conseguenze del caso definite all'art. 4.

6. Il segnalante può in ogni caso richiedere un incontro diretto con il RPCT.

Art. 9 Gestione della segnalazione. Archiviazione della segnalazione inammissibile

1. Il RPCT riceve la segnalazione e la prende in carico. Entro sette giorni dalla sua ricezione, il RPCT rilascia avviso di ricevimento della segnalazione al recapito fornito dal segnalante.
2. Il RPCT svolge una prima attività istruttoria mirata ad accertare la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione. Alla segnalazione non viene dato seguito quando è presentata da un soggetto non rientrante nelle specifiche categorie elencate dall'art. 3 comma 3 d.lgs. n. 24/2023, quando è manifestamente infondata per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, quando il suo contenuto è generico e tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero la documentazione allegata è inappropriata o inconferente e in tutti gli altri casi che esulano dal perimetro tracciato dal d.lgs. n. 24/2023. La segnalazione viene archiviata anche quando si fonda su una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.
3. Al ricorrere di una delle predette ipotesi, il RPCT procede all'archiviazione del procedimento, dandone comunicazione al segnalante.
4. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato il RPCT può richiedere al segnalante di fornire elementi integrativi.
5. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il RPCT può richiedere ulteriore documentazione a supporto della tesi del segnalante, chiarimenti circa il contenuto della segnalazione o eventuali integrazioni alla stessa.
6. Il segnalante che riceva una richiesta di integrazione della comunicazione, procede inoltrando, se lo ritiene, gli elementi richiesti.

Art. 10 – Esito dell'istruttoria e comunicazione al segnalante

1. Il termine per la conclusione della fase istruttoria è di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione
2. All'esito dell'istruttoria, il RPCT fornisce riscontro alla segnalazione che può consistere in:
 - a. comunicazione dell'archiviazione per carenza di prove a carico del segnalato che giustificano la prosecuzione delle indagini;
 - b. descrizione delle attività intraprese o da intraprendere all'esito dell'istruttoria svolta (per es. rinvio all'autorità competente per ulteriori indagini, avvio di un'inchiesta interna, adozione di provvedimenti per affrontare la questione sollevata, ecc..).
3. Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione saranno registrate e conservate per un periodo massimo di cinque anni decorrenti dalla trasmissione dell'esito finale della segnalazione.

Art. 11 La responsabilità del segnalante

1. Le tutele del segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile di cui all'art. 16, comma 3, del D. Lgs n. 24/2023 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 12 Disposizioni finali e clausola di rinvio

1. La procedura e le disposizioni individuate nel presente atto potranno essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al D. Lgs n. 24/2023 e s.m.i., alle linee guida e indicazioni fornite da ANAC in materia e alla normativa vigente.

PROVINCIA DI ANCONA

Informativa in materia di trattamento dei dati personali in relazione a segnalazione di *whistleblowing*

Con questa informativa la Provincia di Ancona intende fornire tutte le indicazioni previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali effettuato dall'Ente nell'ambito delle segnalazioni qualificabili come "di whistleblowing" (D.lgs. n. 24/2023).

Art. 1 Titolare del trattamento, Persona autorizzata al trattamento e DPO – Data Protection Officer

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Ancona, avente sede in Ancona, Strada di Passo Varano, n. 19/A, tel. 071 58941, PEC provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it (indirizzo abilitato a ricevere anche mail).
2. La Persona autorizzata al trattamento è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
3. Il Titolare ha provveduto a nominare, ex art. 37 del GDPR, il DPO – Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). È possibile prendere contatto con il DPO della Provincia di Ancona scrivendo all'indirizzo e-mail rpdc@provincia.ancona.it (indirizzo abilitato a ricevere anche PEC).

Art. 2. Finalità e Basi giuridiche del trattamento

1. I dati personali trattati vengono acquisiti dalla Provincia di Ancona direttamente dal soggetto che, nell'interesse pubblico o dell'integrità della Pubblica Amministrazione, segnala presunte violazioni di disposizioni normative (nazionali o dell'UE) commesse nell'ambito della stessa Provincia di Ancona e delle quali sia venuta a conoscenza in ragione del proprio ruolo o rapporto di lavoro, tirocinio servizio o fornitura con il medesimo ente.
2. I dati personali sono dunque acquisiti in quanto contenuti nella segnalazione e/o in atti e documenti a questa allegati; i dati si riferiscono al soggetto segnalante e possono altresì riferirsi a persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a quelle a vario titolo coinvolte o menzionate nella segnalazione.
3. I dati personali vengono trattati dalla Provincia di Ancona allo scopo di ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, la Provincia di Ancona svolge le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, se del caso, adottare adeguate misure correttive all'interno dell'Ente ed intraprendere le più opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite.

Art. 3 Basi giuridiche del trattamento

1. La ricezione e la gestione delle segnalazioni dà luogo a trattamenti di dati personali c.d. "comuni" (sono tali, ad esempio, il nome, il cognome, il ruolo lavorativo, ecc.), nonché può dar luogo, a seconda del contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a

queste allegati, a trattamenti di dati personali c.d. “particolari” (sono tali le tipologie di dati elencate dall’art. 9 GDPR: ad esempio, i dati relativi a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale) e di dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all’art. 10 GDPR). Tenuto conto della normativa di riferimento e, in particolare, del D.lgs. n. 24/2023, si precisa che:

- a. il trattamento dei dati “comuni” fonda sull’obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR), nonché sull’esecuzione di compiti di interesse pubblico assegnati dalla legge al Titolare (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR);
- b. il trattamento di dati “particolari” fonda sull’assolvimento di obblighi e sull’esercizio di diritti specifici del Titolare del trattamento e dell’Interessato in materia di diritto del lavoro (art. 9, par. 2, lett. b), GDPR), nonché sull’esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante assegnato dalla legge al Titolare (art. 9, par. 2, lett. g), GDPR), in ragione dell’art. 2-sexies lett. dd) del D.lgs. 196/2003; nonché (a seconda della tipologia di segnalazione) sulla necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 9, par. 2, lett. f), GDPR);
- c. il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 10 GDPR, fonda sull’obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR) e sull’esecuzione di compiti di interesse pubblico assegnati dalla legge al Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), GDPR), in ragione dell’art. 2- octies lett. a) del D.lgs. 196/2003.

Art. 4 Autorizzati e Responsabili del trattamento

1. A tutela del segnalante, unicamente il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), destinatario della segnalazione tramite piattaforma o casella vocale, può conoscere l’identità dei segnalanti laddove si siano identificati. Qualora esigenze istruttorie richiedano che altri soggetti, all’interno della Provincia di Ancona, debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione o della documentazione ad essa allegata, non verrà rivelata l’identità del segnalante, né verranno rivelati elementi che possano, anche indirettamente, consentire l’identificazione dello stesso. Tali soggetti, poiché potrebbero comunque venire a conoscenza di altri dati personali, sono comunque tutti formalmente designati al trattamento, nonché tenuti a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione delle proprie mansioni, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all’art. 331 del Codice di procedura penale. I dati potrebbero essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dalla Provincia di Ancona quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:
 - a. società che erogano servizi di manutenzione e di conduzione applicativa del sistema di gestione delle segnalazioni;
 - b. società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell’Ente, con particolare riguardo ai servizi di archiviazione documentale. Tali soggetti hanno facoltà di ricorrere ad ulteriori, propri Responsabili del trattamento, operanti nei medesimi ambiti.

Art. 5 Destinatari dei dati personali

1. I dati personali del segnalante, delle persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché delle persone a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate,

possono essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti, all'ANAC e all'Autorità nazionale anticorruzione. Tali soggetti sono, tutti, Titolari autonomi del trattamento.

2. Alla segnalazione e all'identità del segnalante non è possibile accedere né a mezzo accesso documentale, né a mezzo accesso civico generalizzato.
3. Nell'ambito dei procedimenti penali eventualmente istaurati, l'identità del segnalante sarà coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p., il quale prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari sino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura di tali indagini; nell'ambito di procedimenti dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non sarà rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria, dopodiché potrà essere disvelata dall'Autorità giudiziaria al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso; nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo previo rilascio da parte del segnalante di apposito, libero e informato consenso (cfr. punto della presente informativa).

Art. 6 Periodo di conservazione dei dati

1. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 14 del D.lgs. n. 24/2023, i dati saranno trattati per il tempo necessario alla conclusione del procedimento (individuato per legge in 90 giorni) quindi conservati per 5 (cinque) anni dalla comunicazione dell'esito della procedura, oltre ai tempi necessari al Titolare per procedere allo scarto (massimo un anno a decorrere dal termine dell'anno finale di conservazione).

Art. 7 Diritti

1. Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce a ciascun Interessato diversi diritti che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui al punto 1 della presente informativa. Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:
 - a. il diritto di conoscere se la Provincia di Ancona ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
 - b. il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
 - c. il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
 - d. il diritto alla limitazione del trattamento; - il diritto di opporsi al trattamento.
2. Per quanto attiene invece al diritto alla portabilità dei dati personali, si avvisa sin d'ora che non sussistono i presupposti indicati dall'art. 20, par. 1 del GDPR e che, di conseguenza, tale diritto non è esercitabile. Per ricevere maggiori informazioni sui diritti degli Interessati, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare, al DPO, oppure consultare le pagine ufficiali dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali;

l'Interessato ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo alla medesima Autorità garante, secondo le modalità che può reperire sul sito <https://www.garanteprivacy.it/> In caso di acquisizione di consenso del segnalante alla rivelazione dell'identità nell'ambito di procedimenti disciplinari, il segnalante avrà anche il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

3. Se a voler esercitare i diritti è un soggetto diverso dal segnalante, si precisa che, ai sensi dell'art. 2-undecies, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 196/2003, i diritti di cui sopra non possono essere esercitati – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata – con richiesta al Titolare del trattamento o con Reclamo all'Autorità garante qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio alla riservatezza dell'identità del segnalante. In tali casi, l'Interessato ha comunque facoltà di rivolgersi all'Autorità garante, affinché quest'ultima valuti se ricorrono i presupposti per agire con le modalità previste dall'articolo 160 del D.lgs. n. 196/2003.

Informativa aggiornata al 20/09/2023

**MODELLO PER LA SEGNALAZIONE
DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI
DI NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA**
(c.d. whistleblowing)

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare violazioni di disposizioni di normative nazionali o dell'Unione Europea (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione debbono utilizzare questo modello. Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge n. 190/2012 e il decreto legislativo n. 24 del 10/03/2023 prevedono che:

- l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante; l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013;
- i dati anagrafici del segnalante non sono obbligatori.

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE	<input type="text"/>
AREA E PROFILO PROFESSIONALE ¹	<input type="text"/>
SEDE DI SERVIZIO	<input type="text"/>
TEL/CELL	<input type="text"/>
E-MAIL	<input type="text"/>
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO: (*)	<input type="text"/>
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO: (*)	<input type="radio"/> UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo della struttura) <input type="radio"/> ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo) <input type="text"/>
RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO ² : (*)	<input type="radio"/> penalmente rilevanti; <input type="radio"/> poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; <input type="radio"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico; <input type="radio"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell'amministrazione; <input type="radio"/> altro (specificare) <input type="text"/>
DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO) (*)	<input type="text"/>
AUTORE/I DEL FATTO ³ (*)	<input type="text"/>
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO ⁴	<input type="text"/>
EVENTUALI DATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	<input type="text"/>
DOCUMENTO ALLEGATO	<input type="text"/> <input type="button" value="Sfoggia..."/>
CONSENSO PRIVACY (Informativa Privacy)	<input type="checkbox"/>

¹ Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della presente segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

² La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi.

³ Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione

⁴ Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione

(*) campo obbligatorio



CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 137 DEL 19/10/2023

OGGETTO: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (CD WHISTLEBLOWING) - ADEGUAMENTO DISCIPLINA DELLA TUTELA DELLA PERSONA CHE SEGNALA VIOLAZIONI (D.LGS. N. 24/2023 E LINEE GUIDA DELIBERAZIONE ANAC N. 311/2023)

Si certifica che il presente decreto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 21-quater della Legge n. 241/1990) il 19/10/2023.

Ancona, 19/10/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

SAVINI MARINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 137 DEL 19/10/2023

OGGETTO: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (CD WHISTLEBLOWING) - ADEGUAMENTO DISCIPLINA DELLA TUTELA DELLA PERSONA CHE SEGNALE VIOLAZIONI (D.LGS. N. 24/2023 E LINEE GUIDA DELIBERAZIONE ANAC N. 311/2023)

Si certifica che copia del presente decreto è affisso all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 20/10/2023.

Ancona, 20/10/2023

IL RESPONSABILE

LAMPA LAURA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale firmato digitalmente.

Il Responsabile